



Sentenza n. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73634 R.G. promosso da (omissis),
rappresentata e difesa dell'avv. Vito Manna (MNNVTI82R03E396J),
domiciliata presso il suo studio in Forio al Vico S. Antonio 15
(vitomanna@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

- dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio
(DMIVCN62E28E131B; avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it),
e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;
- del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza
militare e della leva, rappresentato e difeso dal Capo del secondo

Reparto – Servizio Contenzioso.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 13.11.2023, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Manna e per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa del Ministero.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, di riassunzione del giudizio promosso innanzi alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Napoli che, con la sentenza n. 2948 del 24.5.2022, ha affermato il suo difetto di giurisdizione della domanda attorea, la Sig.ra (omissis) ha chiesto di accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata indiretta ai sensi dell'art. 92 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, in quanto coniuge con figlia minore del maresciallo (omissis) deceduto il 18.5.2012 per ragioni di servizio.

A sostegno della domanda, la difesa di parte ricorrente ha premesso che: con la domanda del 21.10.2015 la (omissis) ha chiesto all'Inps la pensione privilegiata indiretta; il 17.12.2018 l'Inps ha comunicato che la predetta richiesta sarebbe stata inoltrata alla Commissione medica dell'Ospedale Militare di Roma; in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'Inps nei termini prescritti dalla legge, in data 26.9.2019 e in data 15.1.2020 la (omissis) ha sollecitato l'Istituto a provvedere senza ricevere alcuna risposta; in data 14.2.2020 ha presentato ricorso amministrativo diretto a ottenere la pensione privilegiata indiretta, e anche in questo caso nessun provvedimento è stato

emesso dall'Inps nei termini indicati dall'art. 46 l. 9.3.1989 n. 88 (novanta giorni); in data 9.2.2021, convocata dalla Commissione Medica, la (omissis) ha fornito alla stessa tutta la documentazione richiesta e necessaria afferente ai fatti connessi al decesso del marito, senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione.

Cosicchè, con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione privilegiata indiretta, con conseguente condanna dell'Inps alla liquidazione del quantum dovuto.

2. Con memoria dell'8.3.2023 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa. Nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e in ordine agli interessi e alla rivalutazione si è riportata a quanto statuito dalla sentenza del 18.10.2002 n. 10/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

3. A seguito dell'udienza del 14.4.2023 questo Giudice, con l'ordinanza n. 103 dell'8.5.2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

4. Con la memoria di costituzione del 2.11.2023 il Ministero della Difesa ha rappresentato di aver trasmesso il 12.8.2016 all'Inps di Napoli (Area Nord Camaldoli – Vomero) il parere del 29.11.2013 (adunanza n. 480) del Comitato di Verifica per le cause di servizio del

Ministero dell'Economia e delle Finanze di riconoscimento dell'infermità diagnosticata al marito della ricorrente "insufficienza acuta cardiorespiratoria letale insorta a seguito di politrauma con gravi lesioni cerebrali" dipendente da ragioni di servizio, nonchè il decreto n. 1488/E del 12.7.2016 di concessione dell'equo indennizzo, e pertanto di aver "esaurito le sue incombenze con l'emissione del decreto concessivo dell'equo indennizzo di 1^a Categoria".

5. Con la memoria del 9.11.2023 parte ricorrente ha contestato quanto esposto dall'Inps in punto di legittimazione passiva e di prescrizione del diritto alla pensione privilegiata.

6. All'odierna udienza del 13.11.2023 le parti si sono riportate a quanto esposto nel ricorso e nelle memorie difensive.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. In via preliminare non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell'Inps, atteso che lo stesso è parte sostanziale del rapporto pensionistico perché ha una specifica competenza nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico essendo ordinatore di spesa in ordine al diritto oggetto della domanda.

8. Ciò premesso, il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 che prevede

che ai congiunti spetta la pensione privilegiata quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.

Ai sensi dell'art. 64 del suddetto DPR 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando queste ne sono state causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ebbene nel caso in esame sussistono tutti gli elementi per affermare che la morte del maresciallo (omissis), marito della ricorrente, è dipendente da ragioni di servizio, atteso che tale circostanza risulta ampiamente documentata dagli atti del giudizio.

Dall'esame della predetta documentazione infatti è emerso che: a seguito dell'incidente avvenuto il 14.5.2012 e che ha coinvolto il coniuge della ricorrente, in data 12.6.2012 il Comandante dello stabilimento balneoterapico ed elioterapico di Ischia, reparto presso cui prestava servizio, ha provveduto alla definizione della relazione ai fini del riconoscimento d'ufficio della dipendenza da causa di servizio, rappresentando che dopo l'orario di servizio *si è avviato verso il proprio domicilio – percorrendo regolarmente la Strada Statale a bordo di un motociclo rovinando al suolo ... Nella caduta sull'asfalto il riportava lesioni gravissime, motivo per cui veniva immediatamente trasportato al presidio ospedaliero di Lacco Ameno e successivamente (in eliambulanza) presso il reparto rianimazione del*

Policlinico Universitario di Napoli. Nonostante i numerosi e lodevoli tentativi in vita, decedeva in data 18 maggio 2012. Da quanto sopra esposto, si può affermare che per l'incidente stradale occorso ricorrono gli estremi dell'infortunio in itinere essendo pienamente soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso di causalità"; la Commissione medica ospedaliera di Caserta con il verbale n. 4885 dell'8.11.2012 ha in seguito diagnosticato *"Insufficienza acuta cardiorespiratoria letale insorta a seguito di politrauma con gravi lesioni cerebrali (1^ Categoria)"* e il Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 480 del 29.11.2013 ha riconosciuto la predetta infermità dipendente da fatti di servizio; infine la Commissione medica di verifica di Napoli con il verbale n. 41907 del 9.3.2021 ha confermato quanto rappresentato dalla Commissione medica di Caserta nel 2012.

Pertanto, rispetto al suddetto quadro fattuale, non avendo l'Inps fornito alcuna argomentazione contraria, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione privilegiata indiretta di 1^ cat. Tab. A, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 21.10.2015 di pensione privilegiata (art. 191 DPR n. 1092/1973).

9. L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'INPS deve essere rigettata.

Il decesso del coniuge della ricorrente è avvenuto in data 15.5.2012 e

la ricorrente ha inviato all'Inps la richiesta di pensione privilegiata in data 21.10.2015, nonché ha sollecitato l'Istituto a provvedere il 26.9.2019 e il 15.1.2020, tutti atti che hanno interrotto il decorso della prescrizione.

10. Si riconosce il diritto della ricorrente, vedova del de cuius e quale superstite con figlio minore a carico, alla pensione privilegiata indiretta di 1^a cat. Tab. A, con i conseguenti benefici di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 21.10.2015 di pensione privilegiata e nei termini richiesti nella domanda stessa.

10.1. Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

11. Le spese processuali, liquidate in € 1.200 oltre I.V.A. e C.A.P., vanno poste solo a carico dell'Inps, in considerazione del

comportamento inerte da esso assunto nel corso del procedimento amministrativo di definizione della posizione previdenziale della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio pari a € 1.200, oltre I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.11.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)